

Approfondimento FIRST CISL

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri - Bonus mamme

Riferimenti normativi

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 30/12/2023, Supplemento Ordinario n. 40/L; Circolare Inps n. 27 del 31/01/2024; Circolare Inps n. 11 del 16/01/2024; Legge 8 marzo 2000 n. 53, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2000; Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2001; Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022.

8 febbraio 2024

Esonero del 100% della quota di contributi previdenziali riservato alle lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023, Supplemento ordinario n. 40/L al n. 303 - Serie Generale, ha riconosciuto un **esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero riguarda la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS). Sono esclusi dall'esonero i rapporti di lavoro domestico.

Destinatarie

L'esonero è indirizzato alle lavoratrici madri che rientrano in due grandi categorie:

- le **lavoratrici madri di tre o più figlie/i** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i **periodi di paga dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, fino al compimento del **diciottesimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o**, nel limite massimo di euro 3.000 riparametrato su base mensile (art. 1, comma 180);
- le **lavoratrici madri di due figlie/i**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i **periodi di paga dal primo gennaio al 31 dicembre 2024**, fino al compimento del **decimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o**. Sempre nel limite massimo annuo di euro 3.000 riparametrato su base mensile (art. 1, comma 181).

Resta comunque ferma e confermata al 33%, in entrambe le ipotesi, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, come precisato dal comma 182 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024.

Le destinatarie dell'esonero contributivo sono:

- tutte le lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro sia del settore pubblico che privato, compreso il settore agricolo, anche con datori di lavoro non rientranti nella categoria imprenditori, con esclusione però dei rapporti di lavoro domestico;
- tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro part time, con contratto di apprendistato e di lavoro intermittente;
- tutte le lavoratrici madri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e, infine, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;

- tutte le lavoratrici madri il cui rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, in questo ultima casistica l'esonero decorre dal mese di trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.

Importi massimi dell'esonero contributivo

L'esonero contributivo, come previsto dai commi 180 e 181 dell'art.1 della Legge 213/2023, è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre nel **limite massimo previsto di euro 3.000 annui**. Tale importo massimo deve essere riparametrato e poi applicato su base mensile.

Ne consegue che l'importo massimo della decontribuzione, come calcolato dall'Inps, in riferimento al periodo di paga mensile, risulta pari alla somma di euro 250 (come risultato della divisione per i 12 mesi dell'importo massimo di euro 3.000).

Mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia instaurato, ovvero sciolto, nel corso del mese, la relativa soglia va riproporzionata avendo a riferimento la somma di euro 8,06, come risultato della divisione della somma di euro 250 per 31 giorni, per ogni giornata lavorativa di fruizione dell'esonero contributivo in parola.

ATTENZIONE

Le provvidenze economiche erogate dall'Inps hanno come valore di riparametrazione la base di giorni 31 per mese lavorativo; questo comporta disallineamenti quando, invece, le aziende calcolano le spettanze su base 30 giorni.

IMPORTANTE

Le soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto di lavoro.

Perfezionamento dei requisiti

La realizzazione del requisito per l'esonero contributivo avviene:

- per la lavoratrice madre di tre o più figlie/i, (di cui la/il più piccola/o abbia una età inferiore a diciotto anni), al momento della nascita della/del terza/o figlia/o e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data dell'evento nascita; tale requisito permane anche nel

caso in cui successivamente vi sia una eventuale fuoriuscita di una/o delle/dei figlie/i dal nucleo familiare o nel caso in cui non vi sia convivenza con una/o delle/dei figlie/i o anche in caso di affidamento esclusivo al padre; infine, anche nel caso di premorienza di una/o o più figlia/o;

- per la lavoratrice madre di due figlie/i, di cui la/il più piccola/o abbia una età minore dei dieci anni, per il solo anno 2024, il requisito si perfeziona al momento della nascita della/del seconda/o figlia/o e si cristallizza a tale data; per identità di ratio legislativa tale requisito permane anche nelle situazioni di cui al precedente punto (fuoriuscita, non convivenza, premorienza).

Cumulabilità

La decontribuzione per le lavoratrici madri, di cui ai commi 180 e 181 dell'art. 1 Legge 213/2023, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente in quanto la misura di esonero contributivo in esame non è alternativa a qualunque altra norma che prevede una integrazione se tale integrazione è a carico del datore di lavoro.

IMPORTANTE

Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cosiddetto Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell'applicazione della disciplina prevista a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in parola spetti anche alle lavoratrici che hanno bambine e bambini in adozione (nazionale e internazionale) o in affidamento (solo nazionale).

ATTENZIONE

L'adozione internazionale è l'adozione di una/un bambina/o straniera/o realizzata nel paese di origine, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della Commissione per le adozioni internazionali. La normativa italiana in materia non regola l'ipotesi di affidamento familiare internazionale; l'affido è un accordo temporaneo di cura della/del minore; a differenza dell'adozione, anche le persone single, con o senza prole, possono presentare domanda di affido.

Condizioni di cessazione della misura

Le misure decontributive trovano termine di applicazione al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

- per la lavoratrice madre di tre o più figlie/i l'esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- per la lavoratrice madre di due figlie/i l'esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Coordinamento tra comma 15 e commi 180 e 181 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024

L'art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio, in via eccezionale per il solo 2024, riconosce un esonero dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dalla lavoratrice o dal lavoratore con datore di lavoro pubblico o privato (nota bene: non viene qui richiesta la presenza di figlie o figli) non superi la soglia massima di euro 2.692, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a euro 2.692, l'onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un'aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di euro 247,39.

Questo importo, nel singolo mese di paga, è quindi inferiore alla quota contributiva massima che può essere oggetto di esonero ai sensi dei commi 180 e 181 dell'art.1 della Legge 213/2023, pari a un dodicesimo della somma massima annua di euro 3.000, ovvero euro 250 mensili.

Il Legislatore ha chiarito che le misure di esonero, di cui al comma 15 e ai commi 180 e 181 dell'art. 1 della Legge 213/2023, sono **alternative in maniera strutturale** tra di loro. Ne deriva quindi che, l'applicazione dell'esonero contributivo in esame a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice madre, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero degli stessi contributi previsto dal comma 15 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024.

Quindi, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure di esonero contributivo, queste possono trovare sostanziale **applicazione soltanto in via alternativa tra di loro**.

L'INPS chiarisce che le lavoratrici madri di tre o più figlie/i, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età della/del figlia/o più piccola/o potranno accedere all'esonero (ex comma 15 dell'art.1 Legge213/2023) dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), non possedendo più i requisiti legittimanti per l'accesso all'esonero di cui comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita della/del seconda/o figlia/o, la lavoratrice può accedere, fino al 31 dicembre 2024, all'esonero di cui al comma 181 in via alternativa rispetto all'esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2024 fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024).

Comunicazione al datore di lavoro

L'Inps ammette, al fine di agevolare l'accesso all'esonero in esame, che le lavoratrici, pubbliche e private, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possano comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti, al datore di lavoro stesso, il numero, le generalità e i codici fiscali delle/dei due o tre figlie/i.

Nel caso di adozione e affido, la compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali delle/dei due o tre figlie/i consente all'Inps – in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l'affido – di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato.

Il portale istituzionale www.inps.it, con pubblicazione di un successivo apposito messaggio, darà la possibilità, qualora la lavoratrice voglia comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative alle generalità e ai codici fiscali delle/dei figlie/i, per il tramite di un apposito applicativo, di compilare la domanda inserendo i relativi e necessari codici fiscali delle/dei figlie/i.

Si suggerisce alle lavoratrici madri, in possesso dei requisiti, di procedere alla comunicazione dei codici fiscali delle/dei figlie/i per il tramite dell'apposito applicativo che sarà reso disponibile dall'Inps, ribadendo che l'esonero dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in esame, spetta da gennaio 2024 e, nel caso, si procederà alla regolarizzazione dei mesi successivi a gennaio e febbraio 2024 (ovvero marzo, aprile e maggio 2024) nei flussi di segnalazione inviati da parte del datore di lavoro all'Inps.